

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
111/2017/R/TLR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO IN MATERIA DI SEPARAZIONE CONTABILE E
AMMINISTRATIVA NEL SERVIZIO DI TELECALORE (TELERISCALDAMENTO E
TELERAFFRESCAMENTO)**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 411/2014/R/com (di seguito: deliberazione 411/2014/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2015, 19/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 19/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/com (di seguito: deliberazione 137/2016/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2016, 562/2016/R/tlr;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 3 marzo 2017, 112/2017/R/tlr.

CONSIDERATO CHE:

- gli articoli 9, 10 e 16 del decreto legislativo 102/14 hanno attribuito all'Autorità poteri di regolazione e di *enforcement* nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (di seguito: telecalore);
- quanto ai poteri di regolazione, l'articolo 10, comma 17, prevede, tra l'altro, che, al fine di promuovere lo sviluppo del telecalore e della concorrenza nel settore, l'Autorità:
 - definisca gli standard di continuità, qualità, e sicurezza del servizio (lettera a);
 - stabilisca i criteri per la determinazione delle tariffe di allacciamento delle utenze alla rete e le modalità per l'esercizio del diritto di scollegamento (lettera b);
 - individui modalità con cui sono resi pubblici da parte dei gestori delle reti i prezzi per la fornitura del telecalore, l'allacciamento e la disconnessione, le attrezzature accessorie (lettera c);

- individui condizioni di riferimento per la connessione alle reti di telecalore, al fine di favorire l'integrazione di nuove unità di generazione del calore e il recupero del calore utile disponibile in ambito locale (lettera d);
- stabilisca le tariffe di cessione del calore nel caso in cui sussista l'obbligo di allacciamento alla rete, imposto da Comuni e Regioni (lettera e);
- ai sensi del decreto legislativo 102/14, l'Autorità esercita, inoltre, nel settore del telecalore, i poteri di controllo, ispezione e sanzione previsti dalla legge 481/95, nonché i poteri sanzionatori, di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 102/14.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- tra i poteri di controllo, la legge 481/95 prevede che l'Autorità, oltre a richiedere informazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), emani anche *“direttive per la separazione contabile e amministrativa”* al fine di verificare i *“costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza”*;
- gli obblighi di separazione contabile e amministrativa hanno la finalità, in primo luogo, di escludere la presenza di sussidi incrociati tra le diverse attività e risultano essenziali anche all'effettivo esercizio dei poteri di regolazione attribuiti dall'Autorità dal citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14; in particolare:
 - a) dei poteri di carattere tariffario, di cui alle lettere b) ed e); infatti, a tal fine, risulta indispensabile disporre di informazioni certe e verificabili in relazione ai costi sostenuti e solamente attraverso l'introduzione di specifici criteri per la ripartizione dei costi comuni a più attività e servizi è possibile individuare correttamente i costi da considerare al fine della determinazione delle tariffe relative alle suddette attività;
 - b) dei poteri di regolazione in tema di pubblicità e trasparenza delle condizioni economiche di erogazione del servizio di cui alla lettera c);
 - c) delle potestà regolatorie, previste dalla lettera a), in tema di standard di continuità, qualità, e sicurezza dei servizi; infatti, la disponibilità di dati di costo, articolati per attività e comparti, risulta necessaria per valutare l'impatto dell'introduzione di nuove disposizioni di regolamentazione del servizio su tali profili.

RITENUTO CHE:

- in considerazione degli obiettivi di rendere trasparenti e omogenei i bilanci dei soggetti giuridici operanti nel settore del telecalore, di consentire la verifica dei costi delle prestazioni e di assicurare la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, promuovendo la concorrenza e l'efficienza, nonché adeguati livelli di qualità nei servizi, sia opportuno avviare un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti all'introduzione di obblighi separazione amministrativa e contabile per i gestori del servizio di telecalore; ciò al fine di potere esercitare i

- poteri tariffari e i poteri di controllo attribuiti dal decreto legislativo 102/14 e, più in generale, di monitorare l'impatto degli interventi di regolamentazione del settore sui costi sostenuti dai gestori del servizio;
- nella definizione dei suddetti obblighi debba essere considerata l'eterogeneità dimensionale delle imprese che svolgono il servizio di telecalore; a tal fine, tali obblighi dovranno essere proporzionati alle dimensioni e, di conseguenza, all'assetto contabile dei gestori del servizio e, potranno, quindi, prevedere una gradualità nella loro introduzione

DELIBERA

1. di avviare un procedimento finalizzato all'introduzione di obblighi di separazione contabile e amministrativa per i gestori del servizio di telecalore;
2. di attribuire la responsabilità congiunta del procedimento al Direttore della Direzione dei Servizi Ambientali e al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling;
3. di stabilire che nell'ambito del procedimento, qualora ritenuto opportuno, possano essere acquisiti, tramite richieste di informazioni formulate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera a), della legge 481/95 e/o dell'articolo 2, comma 22, della medesima legge, elementi informativi dai gestori del servizio di telecalore; convocati incontri e/o tavoli tecnici per approfondimenti specifici, nonché predisposti opportuni documenti di consultazione;
4. di prevedere che il presente procedimento si concluda entro il dicembre 2017;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni